

FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI BREME

Via Abazia San Pietro, 15 - 27020 BREME (PV)
C.M. PV1A002007 - P.IVA 02047950189 - C.F. 82000710184
e-mail asilobreme@gmail.com Pec asilobreme@legalmail.it sito web www.asilobreme.it
cell. 334-1882944

prot. 8U/2022
Breme, 05/02/2022

Ai genitori
Al personale tutto
sede Sito Web della Scuola

Oggetto: Scuola, le nuove misure per la gestione dei casi di positività - Nuovo decreto Legge n.5 del 4 Febbraio 2022

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 04-02-2022 n.29 è stato pubblicato il Nuovo Decreto Legge

"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014)".

Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022.

I provvedimenti emanati in data precedente mantengono la loro efficacia. Le nuove misure saranno applicate sui casi segnalati a far data dal 5 febbraio 2022, previo allineamento da parte di ATS.

Sintesi delle misure

● Scuola dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue **in presenza per tutti**.

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e di tutto il personale fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Precisazioni :

- l'obbligo di mascherine FFP2 è sempre previsto per gli educatori e per i docenti dello 0-6 all'interno del servizio; la nota evidenzia che per il periodo di autosorveglianza l'obbligo si estende anche all'extrascolastico.
- il tampone va effettuato **SOLO** in presenza di sintomi;
- resta fermo il divieto di accedere al servizio o alla scuola dell'infanzia con sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37.5°;
- il tampone può essere molecolare, antigenico rapido, antigenico autosomministrato;
- in caso di positività al tampone autosomministrato si dovrà ripetere tampone molecolare o antigenico rapido in farmacia, a seguito del quale si avvierà la procedura di isolamento del soggetto da parte dell'autorità sanitaria;
- in caso di positività il soggetto lo dovrà segnalare al servizio/scuola che dovrà tenere conto dei casi e delle date di positivizzazione;
- in caso di negatività il soggetto può continuare a frequentare;
- in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

il tampone di controllo, dopo il periodo di positività, può essere solo molecolare o antigenico rapido, NON autosomministrato.

Il Presidente
Don Pietro Rossi Borghesano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 d.Lgs. n.39/93